

Alle FNP-CISL Regionali  
Alle FNP-CISL Territoriali  
Al Coordinamento Donne FNP-CISL  
Ai RR.TT. Reg.li e Terr.li FNP-CISL  
- Loro Sedi -

Roma, 19 settembre 2017

Circolare n. 213/MCar/Idd

Oggetto: **Legge sulla concorrenza**

la Legge n. 124 del 4 agosto 2017, "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", in vigore dal 29 agosto u.s., reca disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza.

Nello specifico, vogliamo mettere in evidenza l'analisi delle misure relative alle Tariffe, Politiche abitative e Politiche dei trasporti, che maggiormente potrebbero interessare la nostra categoria:

### **Art.1**

**cc. 2-5 Obbligo a contrarre in materia di RC Auto.** E' previsto un pacchetto di norme in materia di assicurazioni volto a recepire le proposte formulate nella segnalazione annuale dell'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato). Tra le materie disciplinate si segnalano l'obbligo a contrarre, in materia di RC Auto, gli specifici obblighi informativi in capo alle compagnie assicurative, la scontistica in favore del consumatore che accetti determinate condizioni, l'interoperabilità e la portabilità delle scatole nere, il risarcimento del danno biologico, le polizze per assicurazione professionale, il risarcimento diretto.

### **cc. 6-11 Trasparenza e risparmi in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore**

Vengono inseriti nel CAP (Codice delle assicurazioni private) i nuovi articoli:

- 132-bis **Obblighi informativi degli intermediari**, che prescrive l'obbligo per gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto RCA, di informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di cui sono mandatarie relativamente al contratto base;

- 132-ter **Sconti obbligatori**, che disciplina le condizioni in presenza di almeno una delle quali ha luogo uno sconto del prezzo della polizza, determinato dall'impresa nei limiti stabiliti dall'IVASS, tra cui: l'ispezione del veicolo; l'installazione della scatola nera o di altri dispositivi individuati con decreto ministeriale; l'installazione del meccanismo che impedisce l'avvio del motore per elevato tasso alcolemico. L'IVASS ha compito di: definire, con proprio regolamento, criteri e modalità nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione dello sconto; definire i criteri e le modalità per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto aggiuntivo e significativo (dettagliato nel preventivo e nel contratto) da applicare ai soggetti residenti nelle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato, che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi 4 anni e che abbiano installato o installino la scatola nera; vigilare sull'applicazione delle nuove norme e, in caso di violazioni, applicare le sanzioni amministrative pecuniarie. Rimane la facoltà per l'assicurato di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese abilitate di autoriparazione di propria fiducia, la quale deve fornire la documentazione fiscale e una idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a 2 anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. Si ipotizza un ulteriore sconto significativo sul prezzo della polizza nel caso in cui l'assicurato contragga più polizze sottoscrivendo una clausola di guida esclusiva.

**c. 12 Trasparenza delle variazioni del premio.** Nel caso di contratti con clausola bonus-malus, la variazione del premio, in aumento o in diminuzione rispetto alla tariffa in vigore applicata dall'impresa, deve essere indicata, in valore assoluto e in percentuale, nel preventivo del nuovo contratto o del rinnovo.

**cc. 13 e 14 Assegnazione delle classi di merito.** Viene vietato alle imprese di assicurazione di differenziare la progressione e l'attribuzione delle classi di merito interne in funzione della durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e la medesima impresa. Analogo divieto è disposto quando la differenziazione (o l'attribuzione) avviene in base a parametri che ostacolano la mobilità tra diverse compagnie assicurative. In particolare, le imprese di assicurazione devono garantire, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi identiche caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto. Inoltre, si prevede la garanzia della parità di trattamento a parità delle caratteristiche di rischio, vietando la distinzione in funzione della durata del rapporto, nel caso di una polizza stipulata usufruendo del c.d. decreto Bersani. Inoltre, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio per gli assicurati che hanno fatto (o accettano di fare) installare la scatola nera devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.

**c. 15 Identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose.** In caso di sinistri con soli danni alle cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa assicurativa con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta.

**c. 16 Verifica dell'IVASS sui dati relativi ai sinistri e definizione del sistema degli sconti.** Viene affidato all'IVASS il compito di procedere ad una verifica trimestrale sui sinistri inseriti nell'apposita banca dati dalle imprese di assicurazione, per garantire omogeneità e oggettiva definizione di criteri di trattamento dei medesimi dati. Inoltre, l'IVASS deve redigere un'apposita relazione all'esito di tale verifica le cui risultanze sono considerate anche per definire la significatività degli sconti sulle polizze.

**c. 20 Valore probatorio delle «scatole nere» e di altri dispositivi elettronici.** In caso di incidente stradale, se uno dei veicoli coinvolti è dotato di scatola nera, le risultanze del dispositivo formano piena prova nei procedimenti civili dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo.

**cc. 21 e 22 Ulteriori misure di contrasto delle frodi assicurative.** Gli elementi sintomatici di frode si potranno ricavare dall'archivio informatico integrato dell'IVASS (in luogo della banca dati sinistri), dai dispositivi elettronici installati sui veicoli (scatola nera o equivalenti, ovvero meccanismo che impedisce l'avvio del veicolo in caso di tasso alcolemico elevato) o dalla perizia. Qualora l'impresa rifiuti di formulare l'offerta di risarcimento, l'azione in giudizio per il risarcimento dei danni è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, al finire del termine di 60 giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.

**c. 24 Trasparenza delle procedure di risarcimento.** In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall'impresa di autoriparazione abilitata, che ha eseguito le riparazioni.

**c. 25 Allineamento della durata delle assicurazioni a copertura dei rischi accessori.** Si estende il principio della durata annuale del contratto RCA e del divieto di rinnovo tacito, a richiesta dell'assicurato, anche ai contratti stipulati per i rischi accessori (ad es. incendio e furto), nel caso in cui la polizza accessoria sia stata stipulata in abbinamento a quella della RCA.

**cc. 27-32 Coordinamento in materia assicurativa.** Vengono aumentati i massimali minimi di garanzia per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone aventi più di 8 posti a sedere, oltre il conducente (tra cui autobus e filoveicoli), ampliando le coperture a garanzia dei danneggiati. I nuovi massimali si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge e gli importi saranno raddoppiati l'anno dopo. Inoltre, è esteso a tutte le imprese in Italia l'obbligo di comunicare all'IVASS i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati al fine di implementare le banche dati "sinistri", "anagrafe testimoni" e "anagrafe danneggiati".

E' prevista una revisione del criterio alla base del sistema di risarcimento diretto. Si estende l'ambito di operatività dell'archivio informatico integrato dell'IVASS, prevedendo che esso sia connesso anche con i seguenti archivi: casellario

giudiziale e casellario dei carichi pendenti istituito presso il Ministero della Giustizia; l'anagrafe tributaria, limitatamente alle informazioni di natura anagrafica, incluso il codice fiscale o la partita IVA; l'anagrafe nazionale della popolazione residente e il Casellario centrale infortuni presso l'INAIL .

L'IVASS può richiedere alle imprese di assicurazione i dati relativi alle querele presentate all'Autorità giudiziaria per frode assicurativa o reati collegati ed utilizzare tali informazioni esclusivamente per attività di contrasto di tali frodi all'interno dell'archivio informatico integrato.

**cc. 33-37 Poteri dell'IVASS per l'applicazione delle norme introdotte.** Si attribuiscono all'IVASS i poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni introdotte dal provvedimento in esame, dandone conto nell'ambito dell'annuale relazione.

**cc. 41 Cambio di fornitore di servizi di telefonia, reti televisive e di comunicazioni elettroniche.** Le spese relative al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro operatore sono commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall'azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio, e comunque rese note al consumatore al momento della pubblicizzazione dell'offerta e in fase di sottoscrizione del contratto, nonché comunicate, in via generale, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esplicitando la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica.

Le modalità utilizzabili dal contraente che intenda recedere da un contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonché in caso di cambio di gestore, devono essere semplici e di immediata attivazione e devono seguire le medesime forme utilizzabili al momento dell'attivazione o dell'adesione al contratto. In ogni caso, gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche devono consentire la possibilità per consumatori e utenti di comunicare il recesso o il cambio di gestore con modalità telematiche.

Il contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, ove comprenda offerte promozionali aventi ad oggetto la fornitura sia di servizi che di beni, non può avere durata superiore a 24 mesi.

E' obbligatorio per i gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai fini dell'eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso del medesimo. In ogni caso, è vietato agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di prevedere la possibilità per il consumatore o per l'utente di ricevere servizi in abbonamento da parte dello stesso operatore, o di terzi, senza il previo consenso espresso e documentato all'attivazione di tale tipologia di servizi.

**c.47 e 48 Misure per favorire i pagamenti digitali.** E' prevista la possibilità di utilizzare la bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche con l'addebito diretto su credito telefonico, per l'acquisto di titoli d'accesso a luoghi di cultura, manifestazioni culturali e spettacoli. Al fine di evitare situazioni di insolvenza, l'utente che intende usufruire di tale modalità di pagamento è messo

nelle condizioni di conoscere, durante l'operazione di acquisto, se il proprio credito telefonico sia sufficiente e quanto residui a seguito della stessa operazione.

**c.49-53 Erogazione liberali alle Onlus mediante credito telefonico.** Possono essere effettuate, tramite credito telefonico, le erogazioni liberali destinate alle: organizzazioni senza scopo di lucro di natura privata di cui all'art. 10 del Dlgs n. 460/1997, e successive modificazioni; associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'art. 7 della L. n. 383/2000 e associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all' art. 10, c. 1, lettera a), del Dlgs n. 460/1997.

Le modalità e i requisiti di accesso e fruizione di tale servizio saranno disciplinati con decreto del Mise, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli importi destinati ai beneficiari costituiscono erogazione liberale e pertanto sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'IVA.

Le erogazioni liberali in esame non sono deducibili né detraibili ai fini delle imposte sui redditi. Dall'attuazione di tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**c.54 Protezione dei dati personali.** Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge in esame, verrà modificato il regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali, al fine di consentire l'applicazione della disciplina in essere (attualmente riferita al solo uso della numerazione telefonica degli abbonati con finalità commerciali) anche alle ipotesi di impiego della posta cartacea alle medesime finalità.

**c.55 Tariffazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche.** Per i servizi a pagamento forniti tramite telefonate verso numerazioni non geografiche la tariffazione della chiamata ha inizio solo dalla risposta dell'operatore.

**cc. 57 e 58 Apertura al mercato della comunicazione, a mezzo posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del Codice della strada.** Viene soppresso, dal 10 settembre 2017, l'attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane Spa (quale fornitore del Servizio universale postale) dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice della strada ai sensi dell'art. 201 del Nuovo Codice della strada.

**c. 59 Cessazione della disciplina transitoria delle tariffe del gas per i clienti domestici.** Viene determina la cessazione del regime "di maggior tutela" nel settore del gas naturale, abrogando, dal 1° luglio 2019, la disciplina transitoria che prevede la definizione delle tariffe del gas naturale da parte dell'Autorità per l'energia, per i consumatori domestici che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero.

**c. 60 Cessazione del regime di "maggior tutela" per l'energia elettrica.** Viene determina la cessazione del regime di "maggior tutela" nel settore dell'energia elettrica, abrogando, dal 1° luglio 2019, la disciplina transitoria che prevede la definizione amministrativa delle tariffe dell'energia elettrica nella vendita ai

consumatori domestici e ai piccoli consumatori industriali. Viene inoltre introdotto un servizio di salvaguardia, regolato dall'Autorità di settore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero, al fine di garantire la continuità della fornitura a determinate tipologie di clienti che, al superamento del regime di maggior tutela si trovino senza fornitore.

**cc. 61-64 Confrontabilità delle offerte di fornitura di energia elettrica e gas.** Si prevede la realizzazione e la gestione da parte del gestore del Sistema Informativo Integrato di un portale informatico per la raccolta e la pubblicazione delle offerte sul mercato retail. Gli operatori della vendita dell'energia elettrica o gas devono inviare all'AEEGSI e pubblicare sul proprio sito almeno una proposta di offerta di fornitura a prezzo variabile nonché almeno una proposta di offerta di fornitura a prezzo fisso per le utenze domestiche e non domestiche, le utenze connesse in bassa tensione e le utenze con consumi annui non superiori a 200.000 standard metri cubi.

**c.65 Promozione delle offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto.** Ai fini della riduzione del costo della bolletta elettrica e del gas, l' AEEGSI adotta, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida per promuovere le offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto, con particolare riferimento alla confrontabilità, alla trasparenza e alla pubblicità delle offerte, nonché alla realizzazione di piattaforme informatiche tese a facilitare l'aggregazione dei piccoli consumatori.

**cc. 66-70 Verifica delle condizioni per la piena liberalizzazione dei mercati di vendita al dettaglio.** L'AEEGSI deve trasmettere al Mise, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, un rapporto relativo al raggiungimento di determinati obiettivi ai fini della cessazione del regime della maggior tutela nei mercati di vendita al dettaglio dell'energia e del gas. Sulla base del rapporto, entro 60 giorni dalla trasmissione, il Mise adotta un decreto che dà conto del raggiungimento dei predetti obiettivi. Il mancato raggiungimento degli stessi comporta che il Mise e l'AEEGSI adottino i provvedimenti necessari. Nel medesimo decreto devono essere altresì definite le misure necessarie affinché la cessazione del regime della maggior tutela e l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali avvenga secondo meccanismi che assicurino la concorrenza. All'AEEGSI è inoltre assegnato il compito di definire le modalità con le quali i clienti finali di energia elettrica riforniti in maggior tutela devono ricevere adeguata informativa da parte di ciascun fornitore in relazione al superamento delle tutele di prezzo. Infine, sono introdotte disposizioni volte a semplificare le modalità di cambio di fornitore da parte del cliente.

**cc. 72 e 73 Misure per garantire l'informazione dei consumatori.** L'AEEGSI garantisce la pubblicizzazione e la diffusione delle informazioni in merito alla piena apertura del mercato e alle condizioni di svolgimento dei servizi, nonché il trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione per tutti i settori oggetto di regolazione e controllo da parte della medesima Autorità, a beneficio dei clienti finali e degli utenti dei predetti settori, anche avvalendosi della società Acquirente unico Spa. Inoltre, l'AEEGSI stabilisce le modalità con cui lo



Sportello per il consumatore gestito da Acquirente unico Spa accede, per l'efficacia delle attività ad esso affidate dall'Autorità medesima, alle informazioni e ai dati gestiti dal Sistema informatico integrato (SII).

**c. 74 Fatturazione dell'acqua.** L'AEEGSI, con propri provvedimenti, stabilisca le modalità affinché le fatture relative alla somministrazione dell'acqua con il sistema di misura a contatore contengano, almeno una volta all'anno, l'indicazione dell'effettivo consumo dell'acqua riferito alla singola utenza, ove il contatore sia reso accessibile e la lettura sia tecnicamente possibile.

**cc. 75-77 Riforma del bonus elettrico e gas.** Si demanda a un decreto del Mise, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, sentita l'AEEGSI, la disciplina relativa all'erogazione del bonus elettrico e del bonus gas, ai fini di un migliore coordinamento delle politiche di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati e ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita.

Il decreto disciplina le modalità di erogazione dei benefici economici individuali anche alternative rispetto alla compensazione della spesa, individuando una corresponsione congiunta delle misure di sostegno alla spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale, e rimodula l'entità degli stessi tenendo conto dell'ISEE. Fino alla data di entrata in vigore del decreto, continua ad applicarsi la disciplina vigente per l'erogazione dei bonus elettrico e gas.

**cc. 78 e 79 Maxi-bollette.** Nei casi di fatture di rilevante importo derivanti da ritardi o interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali, individuati secondo condizioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Autorità stessa adotta le misure necessarie affinché sussista in capo ai fornitori di energia elettrica e gas un obbligo di rateizzazione, con diritto ai soli interessi legali nei confronti del cliente finale. L'obbligo di rateizzazione non sussiste se il conguaglio è imputabile a cause riconducibili al cliente finale. Nel caso di prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali, ferme restando le modalità e le scadenze di versamento del gettito tariffario da parte dei distributori, l'Autorità, con proprio provvedimento, definisce adeguate misure per responsabilizzare i distributori e individua modalità idonee a favorire l'accessibilità dei gruppi di misura da parte dei distributori.

**cc. 80-88 Trasparenza del mercato dell'energia elettrica e del gas.** Sono previste misure per la trasparenza del mercato dell'energia elettrica e del gas, prevedendo l'istituzione presso il Mise di un Elenco dei soggetti abilitati alla vendita ai clienti finali.

**cc. 130 e 131. Tariffe delle chiamate telefoniche ai servizi di assistenza ai clienti.** Gli istituti bancari, le imprese di assicurazione e le società di carte di credito devono assicurare che l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti, anche attraverso chiamata da telefono mobile, avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente provvedimento. La violazione di tali disposizioni

implica l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro e un indennizzo non inferiore a 100 euro a favore dei clienti.

**cc.132-134 Confronto tra servizi bancari.** Con decreto del Mef, di concerto con il Mise, sentita la Banca d'Italia, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i prodotti bancari maggiormente diffusi tra la clientela, al fine di assicurarne la possibilità di confrontare le spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento attraverso un apposito sito internet.

**c. 135 Trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e a mutui.** Si interviene sulla disciplina delle polizze assicurative sottoscritte in occasione di un contratto di finanziamento. In particolare, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenute ad accettare, senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del credito, la polizza che il cliente presenta o reperisce sul mercato. Tale polizza deve avere contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dal finanziatore. È disciplinato in dettaglio il diritto di recesso del cliente ove sottoscriva una polizza proposta dal soggetto finanziatore o da un incaricato; sono previsti specifici obblighi informativi a carico dell'intermediario, riguardanti tra l'altro le polizze e le provvigioni eventualmente percepite.

**c. 141 Costi della prestazione professionale.** Riguardo il preventivo della prestazione professionale, l'avvocato è obbligato a comunicare la previsione dei costi, in forma scritta e articolata per voci di spesa in ogni caso e non soltanto di fronte ad una (eventuale) richiesta del cliente.

**c. 167 Utilizzo dei servizi di trasporto pubblico locale.** Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, le regioni provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a prevedere, nei contratti di servizio di trasporto pubblico locale e regionale stipulati dal 31 dicembre 2017, clausole idonee a stabilire l'obbligo per il concessionario del servizio, pena l'applicazione di specifiche sanzioni, di fornire all'utenza un servizio di biglietteria telematica direttamente accessibile dagli utenti attraverso un sito internet dedicato.

**cc. 168 e 169 Tutela degli utenti dei servizi di trasporto di linea.** I concessionari e i gestori di servizi di linea di trasporto passeggeri su gomma o rotaia e di trasporto marittimo, in ambito nazionale, regionale e locale, rendono note ai passeggeri, entro la conclusione del singolo servizio di trasporto di cui fruiscono, le modalità per accedere alla carta dei servizi e in particolare le ipotesi che danno loro diritto a rimborsi o indennizzi, indicandone l'entità e le modalità per accedervi, inclusa la possibilità per il singolo passeggero di chiedere il rimborso durante o immediatamente dopo il termine del servizio di trasporto, a semplice esibizione del titolo di viaggio e senza ulteriori formalità. I concessionari e i gestori devono inoltre garantire una maggiore efficienza e semplificazione delle procedure, in particolare attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie per le fasi di acquisto ed emissione dei biglietti.



**c. 170 Noleggio con conducente di velocipedi.** Il servizio di noleggio con conducente, oltre che con autovetture, motocarrozette, natanti e veicoli a trazione animale può essere svolto anche a mezzo di velocipedi.

**cc. 172 e 173 Atti per l'aggiornamento catastale.** Riguardo gli interventi edilizi effettuati senza alcun titolo abilitativo, vi è obbligo di aggiornamento catastale. Gli atti di aggiornamento devono essere presentati direttamente dall'interessato all'Agenzia delle entrate territoriale. Nel caso in cui siano stati già avviati gli interventi edilizi prima dell'entrata in vigore della legge in esame, il possessore degli immobili dovrà provvedere, qualora necessario, agli atti di aggiornamento catastale, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con eventuali sanzioni ove non adempia.

**cc. 179-182 Delega in materia di autoservizi pubblici non di linea.** Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea (Taxi, NCC, e similari), definendo principi e criteri direttivi, nonché le procedure per l'adozione delle norme.

Cordiali saluti.

Patrizia Volponi  
(Segretario Nazionale)

